NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI

Art. 1

PERIODO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81

PERIODO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81. (3) Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni. (3)

Versione in vigore dal 25 febbraio 1995, non più in vigore dal 4 maggio 1999 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali
Estremi	Legge 7 giugno 1991, n. 182
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1991

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) La L. 23 febbraio 1995, n. 43 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge." Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "All'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: "tra il 15 maggio e il 15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 15 aprile e il 15 giugno"."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-lo-svolgimento-delle-elezioni-dei-consigli-provinciali/art-1-periodo-abrogato-dalla-l-25-marzo-1993-n-81/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it